REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 16 settembre 2022 n.132

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 17 della Legge 10 marzo 1989 n.23;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.10 adottata nella seduta del 12 settembre 2022;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

ISTITUZIONE DI NUOVO MODELLO DI TARGA PER AUTOVEICOLI E MODIFICHE ALLE NORME SULLE TARGHE DI IMMATRICOLAZIONE

Art.1
(Finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 17 della Legge 10 marzo 1989 n.23 "Norme sulla Carta di Circolazione e sulle targhe di immatricolazione" le disposizioni relative alle caratteristiche e al rilascio delle targhe di immatricolazione sono modificate come da articoli che seguono.

Art.2
(Caratteristiche delle targhe della serie ordinaria)

1. Il terzo comma dell'articolo 11 del Regolamento 6 marzo 1922 n. 13, così come da ultimo modificato dall'articolo 1 del Decreto 18 dicembre 1986 n.151 è così sostituito:

"Art.1

Le targhe di immatricolazione sono costituite in lamiera di alluminio dello spessore di mm 1 sul cui fronte è applicata una pellicola rifrangente vinilica adesiva.
Le targhe anteriori degli autoveicoli hanno forma rettangolare delle dimensioni di 300 x 100 mm e contengono i seguenti elementi:

a) stemma ufficiale in rilievo, a colori nel rispetto delle proporzioni e dei pantoni di cui all'Allegato "B" alla Legge Costituzionale 22 luglio 2011 n.1 e logotipo "Repubblica di San Marino" di colore nero, in rilievo, conforme alle caratteristiche grafiche di cui al "manuale d'uso", allegato "3" al Regolamento 6 agosto 2012 n.3;
b) un carattere alfabetico seguito da quattro caratteri numerici, a rilievo, di colore blu

dell'altezza di mm 62, larghezza di mm 35 e con il tratto di mm 8;

c) bordo perimetrale con imbutitura di larghezza di mm 3, con tratto di colore blu di mm 3.

Le targhe posteriori degli autoveicoli hanno forma rettangolare delle dimensioni di mm 390 x 120 e contengono i seguenti elementi:

a) stemma ufficiale in rilievo, a colori nel rispetto delle proporzioni e dei pantoni di cui all'allegato "B" alla Legge Costituzionale 22 luglio 2011 n.1 e logotipo "Repubblica di San Marino" di colore nero, in rilievo, conforme alle caratteristiche grafiche di cui al "manuale d'uso, allegato "3" al Regolamento 6 agosto 2012 n.3;
b) un carattere alfabetico seguito da quattro caratteri numerici, a rilievo, di colore blu, dell'altezza di mm 79, larghezza mm 45 e con il tratto di mm 12,5;
c) bordo perimetrale con imbutitura di larghezza mm 4, di colore blu, con tratto di mm 4.

Le targhe dei motoveicoli hanno forma quadrata, delle dimensioni di mm 165 x 165 e contengono i seguenti elementi:

a) stemma ufficiale in rilievo, a colori nel rispetto delle proporzioni e dei pantoni di cui all'allegato "B" alla Legge Costituzionale 22 luglio 2011 n.1 e logotipo "Repubblica di San Marino" di colore nero, in rilievo, conforme alle caratteristiche grafiche di cui al "manuale d'uso, allegato "3" al Regolamento 6 agosto 2012 n.3;
b) un carattere alfabetico seguito da tre caratteri numerici, a rilievo, di colore blu, dell'altezza di mm 60, larghezza mm 25,5 e con il tratto di mm 8;
c) bordo perimetrale con imbutitura di larghezza mm 4, di colore blu, con tratto di mm 4.".

2. I modelli delle targhe di immatricolazione autoveicoli e motoveicoli di cui sopra sono riportati nell'Allegato "A" al presente decreto delegato.

Art.3

(Caratteri alfabetici e numerici delle targhe delle serie ordinarie)

1. I caratteri alfabetici utilizzabili per la composizione delle targhe delle serie ordinarie sono i seguenti: A, B, C, F, G, H, J, K, L, M, N, P, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

2. I caratteri numerici utilizzabili per la composizione delle targhe di immatricolazione vanno da zero a nove.

Art.4

(Targhe per autoveicoli assegnati a Corpi di Polizia e al Corpo Diplomatico)

1. Le lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 2 del Decreto 18 dicembre 1986 n.151 sono così modificate:

"a) Per le targhe anteriori e posteriori degli autoveicoli del Corpo Diplomatico i tre caratteri numerici di colore blu sono preceduti dalla sigla CD composta da caratteri alfabetici a rilievo di colore rosso.
b) Per le targhe anteriori degli autoveicoli assegnati ai Corpi di Polizia i tre caratteri numerici sono preceduti dalla scritta "POLIZIA" di colore rosso, iscritta in un rettangolo a rilievo di dimensioni 80 x 29 mm, con tratto di mm 3. Per le targhe posteriori i tre caratteri numerici sono preceduti dalla scritta "POLIZIA" di colore rosso, iscritta in un rettangolo a rilievo di dimensioni 103 x 37 mm, con tratto di mm 3.".

Art.5

(Targhe di immatricolazione dei ciclomotori)

1. L'articolo 3 del Decreto 15 aprile 1993 n.58, è così sostituito:

"Art.3

Le targhe di immatricolazione per ciclomotori sono costituite di lamiera di alluminio di spessore 1 mm sul cui fronte è applicata una pellicola rifrangente vinilica adesiva.
Le targhe per ciclomotori hanno forma rettangolare delle dimensioni di mm 115 x 100 e contengono i seguenti elementi:

a) stemma ufficiale, a colori nel rispetto delle proporzioni e dei pantoni di cui all'Allegato "B" alla Legge Costituzionale 22 luglio 2011 n.1 e logotipo "Repubblica di San Marino" di colore nero, conforme alle caratteristiche grafiche di cui al "manuale d'uso", allegato "3" al Regolamento 6 agosto 2012 n.3, iscritti in un rettangolo a rilievo delle dimensioni di mm 45 x 35;
b) un carattere alfabetico seguito da tre caratteri numerici, a rilievo, di colore blu dell'altezza di mm 40, larghezza mm 20 e con il tratto di mm 4;
c) bordo perimetrale con imbutitura di larghezza di mm 4, con tratto di colore blu di mm 4.

I caratteri alfabetici utilizzabili per le targhe dei ciclomotori sono i seguenti: A, B, C, F, G, H, J, K, L, M, N, P, S, T, U, V, W, X, Y, Z.
I caratteri numerici utilizzabili per la composizione delle targhe di immatricolazione vanno da zero a nove.".
2. Il modello della targa di immatricolazione per ciclomotori è riportato nell'Allegato "A" al presente decreto delegato.

Art.6
(Composizione delle targhe di immatricolazione della serie speciale)

1. L'articolo 3 del Decreto 11 novembre 2003 n.149, come sostituito dall'articolo 5 del Decreto 26 luglio 2004 n.107, è così sostituito:

"Art.3

La serie alfanumerica speciale deve essere composta obbligatoriamente da almeno due caratteri alfabetici ed almeno da un carattere numerico.".

Art.7
(Prenotazione di targhe ordinarie e assegnazione della serie speciale)

1. L'articolo 6 del Decreto 11 novembre 2003 n.149, come modificato dall'articolo 20 del Decreto Delegato 22 marzo 2011 n.50 è così sostituito:

"Art.6

E' consentita la prenotazione di targhe della serie ordinaria autoveicoli entro i 400 numeri successivi a quello disponibile al momento della prenotazione, previo pagamento del diritto fisso di euro 50,00 non rimborsabile. Le targhe prenotate possono essere rilasciate al richiedente entro 60 giorni dal raggiungimento della numerazione progressiva, pena la decadenza della prenotazione.

E' consentita la prenotazione di targhe della serie ordinaria autoveicoli entro i 1.000 numeri successivi a quello disponibile al momento della prenotazione, previo pagamento del diritto fisso di euro 100,00 non rimborsabile. Le targhe prenotate possono essere rilasciate al richiedente entro 60 giorni dal raggiungimento della numerazione progressiva, pena la decadenza della prenotazione.

La richiesta di assegnazione della serie speciale è soggetta al pagamento di euro 10,00 non rimborsabili.".

Art.8
(Prezzi di vendita)

1. I prezzi di vendita delle targhe di immatricolazione, della Sigla Internazionale e della targhetta NCC sono così fissati, a decorrere dall' 1 novembre 2022:

Targhe autoveicoli	€ 46,00 alla coppia
Targa motoveicolo	€ 24,00
Targa ciclomotore	€ 18,00
Targa rimorchio	€ 23,00
Targa macchina operatrice e macchina	€ 24,00
Targa carrello appendice	€ 56,00
Targa di prova	€ 32,00
Targa ad uso collezione	€ 32,00
Targhe della serie speciale	€ 900,00 alla coppia
Targa duplicato della serie special	€ 100,00
Sigla Internazionale dello Stato	€ 5,00
Targhetta N.C.C.	€ 50,00

Art.9
(Disposizioni finali)

1. Le targhe di immatricolazione del formato attuale e le targhe per autoveicolo di cui al Decreto Delegato 31 gennaio 2019 n.22 saranno rilasciate fino a esaurimento delle giacenze d'ufficio e comunque non oltre il 30 giugno 2023.
2. A decorrere dall'1 luglio 2023 i caratteri alfanumerici blu delle targhe di immatricolazione saranno di colore blu RAL 5017.

Art.10
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente decreto delegato ed in particolare i seguenti decreti:
Decreto 29 settembre 1993 n.109, senza reviviscenza delle norme ivi abrogate;
Decreto 28 marzo 1997 n.39;
Decreto Delegato 31 gennaio 2019 n.22, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 1.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 16 settembre 2022/1722 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Oscar Mina – Paolo Rondelli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

ALLEGATO “A”

TARGA AUTOVEICOLO ANTERIORE

TARGA AUTOVEICOLO POSTERIORE

TARGA MOTOVEICOLO

TARGA CICLOMOTORE